CONTRATTO DI SUBAPPALTO

*(mod. 08.04.02 Rev. 1.0 del 20/11/2017)*



|  |  |
| --- | --- |
| Appaltatore: **Archea Costruzioni srl**  con sede in Borgosatollo (BS), Via Bettole n. 24  codice fiscale 01881500175, partita IVA 01881500175,  nella persona del proprio legale rappresentante Dott. Ing. Alberto Pola | Subappaltatore: **<Denominazione>**  con sede in <Citta> (<Provincia>), <Indirizzo>  codice fiscale <CF>, partita IVA <PIVA>  nella persona del proprio legale rappresentante <Fornitore\_LegRapp> |

di seguito per brevità denominate Parti, PREMESSO:

* che l'Appaltatore ha assunto dall'Ente Appaltante <Ente>, con sede in <Ente\_Citta> (<Ente\_Prov>), <Ente\_indirizzo>, i lavori codice CIG: <CIP> codice CUP: <CUP> relativi a:

**<Den\_appalto> in <Cant\_paese> (<Cant\_provincia>), <Cant\_indirizzo>**

* che l'Ente Appaltante ha previsto per il suddetto appalto la categoria unica <Categoria>, che tutte le lavorazioni di tale categoria possano essere subappaltate nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale previsto dalla Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici e che tutte le altre lavorazioni possono essere subappaltate per intero;
* che il Subappaltatore:
  + **si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto i seguenti lavori: <Fornitore\_lavorazione>;**
  + è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
  + dispone di capitali, idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
  + ha preso visione del Progetto, Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Ente Appaltante e Appaltatore che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
  + si è recato sul luogo dove dovrà eseguire le proprie lavorazioni prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e in particolare dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori, sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
  + è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
  + ha formulato l'offerta tenendo conto di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
  + che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, comma 4, Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

# ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

# ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa in circa:

**<Sub\_Importo> ( euro <Sub\_Importo\_lettere>).**

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subappaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.



# ART. 3 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà Il pagamento avverrà con accordo tra le parti al termine di singole lavorazioni o al termine dei lavori. e verrà eseguito:

* dopo la presentazione di fattura; nel caso il Subappaltatore abbia un codice attività indicato nella sezione Costruzioni (F) della tabella Atecofin 2004 (codici da 45.11.0 a 45.50.0), la fattura non dovrà contenere l'IVA ma riportare la dicitura di esenzione ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (IVA applicata al Committente pari al %); in caso contrario addebitare IVA di legge;
* dopo la presentazione e la verifica di DURC o documento equipollente in corso di validità.

# ART. 3 BIS – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ (art. 3, Legge n. 136 del 13/08/2010)

**Il Subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e si impegna a:**

* comunicare alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione; nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso; provvederà a comunicare anche ogni modifica ai dati trasmessi;
* effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP indicati sopra;
* ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 con le modalità ivi previste.

Il Subappaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1 lettera a) e a fornire copia degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti al Subappaltatore con strumenti idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto e a riportare sui pagamenti il CIG e CUP indicati sopra.

Le parti si impegnano, nel caso abbiano avuto notizia, a dare immediata comunicazione di inadempimento ai suddetti obblighi alla Prefettura e alla Stazione Appaltante.

# ART. 4 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto e con la sovrintendenza di un tecnico responsabile del Subappaltatore che dovrà essere indicato nel POS del Subappaltatore, oltre a doversi attenere alle disposizioni e agli ordini di servizio del Direttore del Cantiere dell'Appaltatore.

**L'Appaltatore è certificato ISO 9001:2015 e, al fine del rispetto delle disposizioni relative all'outsourcing indicate nel Manuale della Qualità e relative procedure, è redatto uno specifico documento contenente le prescrizioni alle quali il subappaltatore deve attenersi. Tale documento è allegato al presente contratto di subappalto e ne fa parte integrante.**

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni del Direttore di Cantiere dell'Appaltatore. Si intende altresì compreso nel presente Contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto anche se non espressamente menzionate.

L'Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di far eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parziale, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

# ART. 5 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

Il Subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori dell'appalto tra Ente Appaltante e Appaltatore che dichiara di ben conoscere e di osservare durante la realizzazione delle proprie lavorazioni.

# ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione presso alcuna, con espressa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c. in quanto i prezzi concordati già compensavano eventuali aumenti di costi dei materiali, della mano d'opera e generali.

# ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'Ente Appaltante all'Appaltatore ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

# ART. 8 - TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto del presente Contratto è **<Sub\_Tempo> giorni.**

Il suddetto periodo verrà conteggiato in giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale indicato all'art. 7. All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto dall'Appaltatore un apposito verbale sottoscritto dalle parti. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori in subappalto coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

# ART. 9 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito all'art. 8 verrà applicata una penale di € 5,00 (euro CINQUE e centesimi zero) per ogni giorno o frazione di giorno, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

# ART. 10 - VERIFICA DEI LAVORI

L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art 1162 C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore. L'elenco di eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore. L'elenco di eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante.

Qualora il Subappaltatore entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera sia da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

# ART. 11 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni o successive riprese di lavori delle opere subappaltate ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità o di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'Ente Appaltante.

Il Subappaltare non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

# ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione dell'Ente Appaltante ed effettuazione delle verifiche antimafia e di regolarità nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali ed assicurativi in capo all'Impresa proposta. E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'Appaltatore. Il Contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni da essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà stipulare contratti con terze imprese fornitrici nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del Contratto ipso iure e legittimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore.

# ART. 13 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa. Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate. L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'Appaltatore al risarcimento dei danni. Qualora per esigenze organizzative il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'Appaltatore, il Subappaltatore contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

# ART. 14 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore. Il Subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Il Subappaltatore ha l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente Appaltante.

# ART. 15 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore assume espressamente impegno al rispetto delle Leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

* a rendere tempestivamente edotto l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1965 n. 575, così come modificati dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
* su richiesta dell'Appaltatore o dell'Ente Appaltante, a consentire ai medesimi ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documento occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuale ed a consentire all'Appaltatore di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
* ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo ed assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla Legge e dai citati Contratti Collettivi;
* a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi ad apposita polizza R.C.T. e ad inviare immediatamente all'Appaltatore copia delle denunce in casi di eventuali sinistri;
* ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di documento e cartellino di riconoscimento valido agli effetti di Legge;
* a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
* a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;
* a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini ove necessario;
* a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico, immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
* ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
* a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di Legge in materia;
* ad effettuare i rilievi di cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore per la determinazione delle quote di lavori eseguiti;
* a provvedere alla compilazione e presentazione all'Appaltatore dei rapporti di lavoro giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapporto mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
* a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
* ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti così da sollevare l'Appaltatore da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
* all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
* all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori;

# ART. 16 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di Legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nonché nominare il proprio responsabile per la sicurezza, in mancanza del quale sarà ritenuto tale il Legale Rappresentante indicato nel presente contratto, il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'Appaltatore.

Il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo quindi al solo Subappaltatore. Per quanto attiene all'igiene dell'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di Legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

# ART. 17 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 21 o 22 del presente contratto, sia in caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

# ART. 18 - DANNI

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili all'Appaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

# ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

1. quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
2. quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
3. quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
4. qualora l'Ente Appaltante revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna di lavori ed opere nello stato in cui si trovano.

# ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'Appaltatore di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

# ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Brescia, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Brescia.

# ART. 22 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il Subappaltatore è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

# ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Brescia.

# ART. 24 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

# ART. 25 - VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto. Sottoscrivendo il presente atto il Subappaltatore presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui

al contratto principale.

**Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.**

**DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI**

*ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010*

Spett.le **Ente**

Ente Indirizzo

Ente Città (Provincia)

LAVORI DI Fare clic o toccare qui per immettere il testo. – CUP Fare clic o toccare qui per immettere il testo. – CIG Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Il sottoscritto Fare clic o toccare qui per immettere il testo. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Fare clic o toccare qui per immettere il testo. con sede legale in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Fare clic o toccare qui per immettere il testo.(BS) in riferimento alle opere in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/200, n, 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, di avvalersi per il suddetto contratto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tale fine non oltre 7 giorni dalla presente dichiarazione: conto corrente avente le seguenti coordinate bancarie (IBAN):

\_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_

Indica, di seguito i soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. CF: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Dichiara che ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, tutti i pagamenti riguardanti il predetto contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

Borgosatollo, lì 27 novembre 2024 Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si allega quanto segue:

Copia Carta di Identità

**RICHIESTA DI SUBAPPALTO**

Spett.le **Ente**

Ente Indirizzo

Ente Città (Provincia)

SUB- CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI DI Fare clic o toccare qui per immettere il testo. – CUP Fare clic o toccare qui per immettere il testo. – CIG Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Il sottoscritto Alberto Pola in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell’Impresa ARCHEA Costruzioni srl con sede legale in via Bettole, 24 – 25010 Borgosatollo (BS) Telefono 030 2702157 PEC [pec@pec.archeacostruzioni.it](mailto:pec@pec.archeacostruzioni.it) affidataria delle opere in oggetto, con la presente

COMUNICA

ai sensi dell’art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’elenco dei subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’appalto per il periodo dal ???????. per una durata di ????? giorni.

|  |  |
| --- | --- |
| SUBCONTRAENTE | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Importo | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Oggetto | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Clausola tracciabilità | 🗵 inserita in contratto, come da copia allegata |
| Dati tracciabilità | comunicati con apposita dichiarazione allegata |

Borgosatollo, lì 27 novembre 2024 Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si allega quanto segue:

Copia dei sub-contratti.

Comunicazioni per i subcontraenti degli estremi del C/C dedicato ex art. 3 L. 136/2010

Comunicazioni Inesistenza cause di esclusione